

Comune di Vicenza



Provincia di Vicenza

PAT

Elaborato

Relazione Tecnica

Norme Tecniche di Attuazione

Il Sindaco
Achille Variati

Il Segretario Generale
Antonio Caporrino

L'Assessore alla Progettazione e
Innovazione del Territorio e alla Cultura
Francesca Lazzari

Il Direttore del Dipartimento Territorio
Antonio Bortoli

ALLEGATO ALLA DELIB. CONS.

N. 37 DEL 25.7.2011

IL PRESIDENTE

F.to POUATO

IL SEGRETARIO GEN.LE

F.to A. CASTAGNANO

VARIANTE

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.

Luglio 2011



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. LE MOTIVAZIONI	3
3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE	4
4. LA NORMATIVA VIGENTE.....	7
5. LA NORMATIVA DI VARIANTE	9

1. INTRODUZIONE

Con l'avvento della Legge Regionale del 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio" è stato ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto all'originaria Legge Regionale n. 61 del 1985.

Il Piano di Assetto del Territorio, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi, mentre il Piano degli Interventi, che si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, attua le previsioni di sviluppo attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi.

La L.R. 11/2004 prevede due ipotesi di procedura per l'approvazione del PAT e delle sue varianti, ossia la possibilità di redigere in copianificazione, come è avvenuto nella formazione del primo Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza, oppure attraverso la procedura "ordinaria" di cui all'articolo 14 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio", con la quale si intende procedere.

Con provvedimento di Giunta Municipale n. 201 del 13 luglio 2011 è stato approvato il Documento Preliminare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della L.R. 11/2004, con il quale si è dato avvio alla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e in particolare alla partecipazione e al confronto con i soggetti portatori di rilevanti interessi sul territorio.

2. LE MOTIVAZIONI

Il Comune di Vicenza si è dotato di Piano di Assetto del Territorio, redatto in copianificazione con la Regione ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della L.R. 11/2004, secondo i seguenti momenti:

1. adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 in data 11.12.2009
2. approvazione con Conferenza dei Servizi in data 26.08.2010
3. ratifica della Giunta Regionale con DGR n. 2558 del 2.11.2010
4. pubblicazione sul BUR n. 88 del 30.11.2010

Successivamente alla pubblicazione il PAT è divenuto efficace il 15.12.2010.

In data 24 marzo 2011 la Società Terna S.p.A. ha presentato ricorso avanti al Capo dello Stato avverso la deliberazione di GRV n. 2558 del 2.11.2010 di ratifica del Piano di Assetto del Territorio e, in particolare, dell'articolo 8 "Fasce di rispetto (P)" delle Norme Tecniche di Attuazione nonché delle "Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti" riportati in appendice alle stesse NTA di PAT.

Si tratta di un ricorso che evidenzia l'illegittimità della norma perché invasiva dell'esclusiva competenza statale in materia, come delineata dalla "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36/2001, nonché per contraddittorietà dell'azione amministrativa e, in particolare, delle discordi disposizioni normative rispetto alle Linee guida riportate in appendice.

La normativa oggetto di ricorso, approvata in sede di PAT, intendeva perseguire finalità di tutela urbanistica e di contenimento dell'impatto ambientale.

L'Amministrazione Comunale propone pertanto di modificare il testo normativo di PAT al fine di rettificare le disposizioni che potrebbero contrastare con la normativa sovra ordinata e inficiare importanti interventi di infrastrutturazione del sistema elettrico, degli impianti e dello sviluppo della trasmissione dell'energia elettrica sulla rete nazionale.

3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante che si propone ha contenuti minimi rispetto a quelli del PAT, poiché incide esclusivamente su questioni normative che non variano le linee guida e i principi progettuali del Piano; in particolare non gravano sull'individuazione delle aree di trasformabilità, delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, storico-monumentale e architettonica, nonché sulla determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile, dei parametri di dimensionamento e del rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi.

Si tratta infatti di una sola variazione del documento "Norme Tecniche di Attuazione" approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 26.08.2010 e ratificato dalla G.R.V. con provvedimento n. 2558 del 2.11.2010 e, nel dettaglio, della modifica del testo riportato in appendice che si riporta in stralcio:

«Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti.

Elettrodotti

In presenza di livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, non è consentita la costruzione di edifici o la realizzazione di servizi che consentano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, sono considerate aree intensamente frequentate anche le aree esistenti o destinate in sede di PI al soddisfacimento di bisogni abitativi, sociali, sanitari, educativi e formativi, sportivi, ricreativi.

In aderenza al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione e prescrivere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, la realizzazione di nuovi impianti in cavo aereo con tensione superiore a 100 kv non è consentita nei centri abitati individuati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 o in zone che il PI destinerà a nuova urbanizzazione. Per la realizzazione di detti impianti è prescritta, quale misura ambientale e urbanistica qualitativa, la distanza minima di 150 ml da edifici o altre strutture e aree, anche se isolati e esterni ai centri abitati, destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

In caso di impianti realizzati mediante cavo interrato, nelle aree destinate alla permanenza di persone non inferiore a 4 ore, il medesimo dovrà essere posizionato e schermato in modo idoneo ad annullare l'interazione elettromagnetica. La presenza del cavo interrato dovrà essere segnalata in superficie mediante apposita segnaletica.

...Omissis ...».

Detta disposizione che doveva costituire il quadro di riferimento per la formazione del Piano degli Interventi, ai sensi dell'articolo 13 lettera q) della L.R. 11/2004 - per la quale il PAT *stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni* - potrebbe contrastare con le disposizioni sovra ordinate dello Stato e, in particolare, con la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001.

Intenzione della norma era quello di inserire ulteriori obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici la popolazione, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e prescrivendo l'utilizzo delle migliori tecnologie.

Lo stesso articolo 8 "Fasce di rispetto", al paragrafo relativo a Elettrodotti e impianti di comunicazione elettronica, riporta palesemente queste finalità di tutela urbanistica e di contenimento dell'impatto ambientale:

«Elettrodotti e impianti di comunicazione elettronica

Tra i più importanti e innovativi principi contenuti nella legge-quadro nazionale sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001 n. 36, con l'adozione di "misure di cautela", e ciò ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine dell'interazione elettromagnetica, in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, si detta l'esigenza del raggiungimento di ulteriori "obiettivi di qualità" ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi: tra di essi, i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie.

Ferme le competenze direttamente attribuite agli Enti Locali, anche in base al principio di sussidiarietà, l'articolo 13 della LR 11/04, al punto 1, lett q), prevede che il PAT definisca i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

Alla luce della natura strutturale del PAT, con la presente disposizione si definiscono i criteri che il Piano degli Interventi, per la funzione di piano operativo, dovrà sviluppare definendo direttive suscettibili di adattamenti alle specificità dei luoghi verificati nel dettaglio. Rilevato inoltre che la materia qui trattata è suscettibile di continui adattamenti in funzione del continuo sviluppo delle tecnologie, di conseguenza i necessari adeguamenti di natura tecnica e quindi operativa saranno considerati in sede di adeguamento del PI.

Con i presenti criteri per la formazione del PI si intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e delle reti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici.

In sede di formazione del PI, anche ai fini dell'installazione di eventuali nuovi impianti o della modificazione di quelli esistenti, sarà integrata la ricognizione di cui all'Elaborato 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" del PAT.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di PAT, relativamente all'ubicazione degli impianti e delle reti, potranno essere risolte in sede di PI e comunque, anche in fase applicativa, a favore della situazione di fatto documentata topograficamente.

Il PI darà attuazione ai presenti criteri sulla base delle "Linee guida per la localizzazione di impianti radio base e di elettrodotti" riportata in appendice alle presenti norme.».

La proposta di Variante al PAT si concretizza pertanto con lo stralcio di quelle normative contenute nelle Linee guida che possono trovare un contrasto con quanto disciplinato dalla legislazione nazionale e, con l'inserimento di disposizioni che richiamano più genericamente l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, tra il Comune e l'Ente gestore competente, al fine di definire le caratteristiche, i tempi e le mitigazioni per la realizzazione di nuovi elettrodotti.

Considerati i contenuti della variante stessa, si ritiene plausibile che non si debba ricorrere né ai preliminari studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), previsti dalla vigente normativa in materia (DGR 2948 del 6.10.2009 per la valutazione di compatibilità idraulica e DGR 3137 del 10.10.2006 e s.m.i. per la V.Inc.A.), né alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), regolata dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE e dall'articolo 4 della LR 11/2004, che valuta la sostenibilità dei processi di pianificazione nella formazione dei PAT.

Non avendo alcuna incidenza sulla documentazione cartografica degli elaborati progettuali e non essendo variati i contenuti delle basi informative che contengono le informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, si provvederà alla trasmissione del Quadro Conoscitivo - alla Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto - per l'aggiornamento del QC di riferimento, già validato dal dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 12 del 6 aprile 2010.

4. LA NORMATIVA VIGENTE

Di seguito il testo delle “Linee guida per la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica e di elettrodotti” approvate, con evidenziate (in grassetto) le parti oggetto di modifica:

«Elettrodotti

In presenza di livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, non è consentita la costruzione di edifici o la realizzazione di servizi che consentano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, sono considerate aree intensamente frequentate anche le aree esistenti o destinate in sede di PI al soddisfacimento di bisogni abitativi, sociali, sanitari, educativi e formativi, sportivi, ricreativi.

In aderenza al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione e prescrivere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, la realizzazione di nuovi impianti in cavo aereo con tensione superiore a 100 kv non è consentita nei centri abitati individuati ai sensi del D.Lgs. 285/1992 o in zone che il PI destinerà a nuova urbanizzazione. Per la realizzazione di detti impianti è prescritta, quale misura ambientale e urbanistica qualitativa, la distanza minima di 150 ml da edifici o altre strutture e aree, anche se isolati e esterni ai centri abitati, destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere.

In caso di impianti realizzati mediante cavo interrato, nelle aree destinate alla permanenza di persone non inferiore a 4 ore, il medesimo dovrà essere posizionato e schermato in modo idoneo ad annullare l'interazione elettromagnetica. La presenza del cavo interrato dovrà essere segnalata in superficie mediante apposita segnaletica.

Impianti di comunicazione elettronica

Sulla base della disciplina del PI, sarà predisposto un apposito Piano di Localizzazione degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla rete di telecomunicazione, coordinato e coerente con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di assicurare la corretta nuova localizzazione e per il risanamento, ove necessario, dell'attuale assetto impiantistico.

Detto Piano di localizzazione sarà integrato, in attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica, in un apposito regolamento comunale.

Detto piano disciplinerà mediante apposite direttive l'individuazione dei siti, con preferenza per quelli compresi in aree di proprietà comunale o di

cui si prevede la cessione gratuita al Comune, all'interno delle quali potranno essere installati gli impianti per la telefonia cellulare.

Il PI individuerà, con riferimento alla tutela del paesaggio e dei monumenti e alla vicinanza a servizi e siti sensibili, le categorie di edifici e/o le aree sensibili nei quali sarà vietata l'installazione di:

- sistemi radianti di impianti DVB-H, progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L;
- impianti di radiodiffusione.

Il Piano di Localizzazione, anche di concerto con gli operatori interessati, considererà eventuali localizzazioni alternative per gli impianti esistenti che non risulteranno localizzati in coerenza con la nuova disciplina. La rilocalizzazione di detti impianti potrà avvenire anche in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di attività produttive.

Per assicurare la partecipazione diffusa al processo decisionale, il Comune promuoverà la costituzione di un Forum per il Piano delle Antenne secondo i meccanismi di Agenda 21 Locale, cui parteciperanno gli Enti Gestori e una rappresentanza dei Comitati cittadini, al fine di favorire il più possibile scelte concordate.

Le disposizioni non si applicano agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali iniziative politiche, sindacali o associative, fiere, convegni e concerti, altre analoghe manifestazioni.

Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.».

5. LA NORMATIVA DI VARIANTE

Il nuovo testo (evidenziato in grassetto per comodità di raffronto con quello vigente) che ne deriva è il seguente:

«Elettrodotti

In presenza di livelli di campo elettromagnetico superiori ai limiti di legge, non è consentita la costruzione di edifici o la realizzazione di servizi che consentano la permanenza delle persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere. Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, sono considerate aree intensamente frequentate anche le aree esistenti o destinate in sede di PI al soddisfacimento di bisogni abitativi, sociali, sanitari, educativi e formativi, sportivi, ricreativi.

Al fine di perseguire l'opportuna concertazione in materia di programmazione di infrastrutture pubbliche e di pubblico interesse, per la realizzazione di nuovi elettrodotti con tensione superiore a 100 kV che attraversano aree urbane di tipo residenziale o zone che il PI destinerà a nuovi insediamenti residenziali, si ricercherà preliminarmente di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, tra il Comune e l'Ente gestore competente, con il quale si definiranno caratteristiche, tempi e mitigazioni delle opere da realizzare.

In aderenza al disposto di cui all'articolo 8, comma 6, della Legge quadro n. 36/2001 detti elettrodotti dovranno essere realizzati preferenzialmente in cavo interrato.

In caso di impianti realizzati mediante cavo interrato, la presenza del cavo dovrà essere segnalata in superficie mediante apposita segnaletica.

Impianti di comunicazione elettronica

Sulla base della disciplina del PI, sarà predisposto un apposito Piano di Localizzazione degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla rete di telecomunicazione, coordinato e coerente con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di assicurare la corretta nuova localizzazione e per il risanamento, ove necessario, dell'attuale assetto impiantistico.

Detto Piano di localizzazione sarà integrato, in attuazione della pianificazione territoriale e urbanistica, in un apposito regolamento comunale.

Detto piano disciplinerà mediante apposite direttive l'individuazione dei siti, con preferenza per quelli compresi in aree di proprietà comunale o di cui si prevede la cessione gratuita al Comune, all'interno delle quali potranno essere installati gli impianti per la telefonia cellulare.

Il PI individuerà, con riferimento alla tutela del paesaggio e dei monumenti e alla vicinanza a servizi e siti sensibili, le categorie di edifici e/o le aree sensibili nei quali sarà vietata l'installazione di:

- sistemi radianti di impianti DVB-H, progettati per operare nelle bande VHF III, UHF IV-V ed L;
- impianti di radiodiffusione.

Il Piano di Localizzazione, anche di concerto con gli operatori interessati, considererà eventuali localizzazioni alternative per gli impianti esistenti che non risulteranno localizzati in coerenza con la nuova disciplina. La rilocalizzazione di detti impianti potrà avvenire anche in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di attività produttive.

Per assicurare la partecipazione diffusa al processo decisionale, il Comune promuoverà la costituzione di un Forum per il Piano delle Antenne secondo i meccanismi di Agenda 21 Locale, cui parteciperanno gli Enti Gestori e una rappresentanza dei Comitati cittadini, al fine di favorire il più possibile scelte concordate.

Le disposizioni non si applicano agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al Comune, agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali iniziative politiche, sindacali o associative, fiere, convegni e concerti, altre analoghe manifestazioni.

Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.».